

## Determinazione n. 1988/3/2010

**Oggetto: Autorizzazioni generali per le attività in deroga di cui all'art. 272, co. 2 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152. Approvazione degli schemi relativi agli allegati tecnici ed alla modulistica.**

### **Il Dirigente della Direzione Sviluppo territoriale e Ambiente**

#### **Premesso:**

- che l'art. 272, co. 2 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*", prevede la possibilità, per l'autorità competente, di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- che il successivo co. 3 dell'art. 272 del D.L.vo prevede, fra l'altro, che l'autorizzazione generale stabilisca i requisiti generali della domanda di adesione e possa prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie autorizzate;

**Ritenuto** opportuno adottare ogni misura per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la L.R. 24 novembre 2006, n. 24, il cui art. 19 prevede che sono di competenza delle Province, fra l'altro, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte di impianti nuovi e di impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 e le funzioni relative all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera dei predetti impianti;

**Vista**, altresì, la L.R. 18 giugno 2007, n. 16, secondo il cui art. 3, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 24/06 sono di competenza delle Province, fra l'altro, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del D.Lgs. 152/2006 (lett. c) e le funzioni relative all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera dei predetti impianti (lett. d);

**Visti**, infine:

- l'art. 27 dello Statuto della Provincia di Gorizia, che demanda ai Dirigenti il compito di adottare gli atti di autorizzazione;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 525 del 10 novembre 1997;
- la Decisione del Presidente della Provincia di Gorizia n. 19/2008 del 8 agosto 2008;
- il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e richiamati in particolare gli artt. 19 e 107 dello stesso;

**Recepito** le premesse, unite al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

#### **determina**

1. Di adottare, ai sensi dell'art. 272, co. 2 del D.L.vo 152/2006, le autorizzazioni generali per i seguenti impianti ed attività in deroga:

- Impianti a ciclo chiuso per la pulizia di tessuti e pelli, escluse le pellicce, e delle pulitinte lavanderie a ciclo chiuso;
- Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg;
- Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg;
- Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno;
- Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno;
- Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno;
- Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno;
- Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno;
- Saldatura di oggetto e superfici metalliche;
- Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno.

rispettivamente disciplinate dagli "Allegati tecnici" alla presente determinazione numerati da 1 a 10.

2. Di approvare i seguenti allegati:

- Nota esplicativa recante "Applicazione dei provvedimenti provinciali di autorizzazione generale per gli impianti e le attività in deroga di cui all'art. 272, co. 2 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152";
- Allegato A0. Modello di domanda;
- Allegato A1. Scheda riepilogativa delle emissioni;
- Allegato A2. Scheda consumo materie prime;
- Allegato tecnico 1;
- Allegato tecnico 2;
- Allegato tecnico 3;
- Allegato tecnico 4;
- Allegato tecnico 5;
- Allegato tecnico 6;
- Allegato tecnico 7;
- Allegato tecnico 8;
- Allegato tecnico 9;
- Allegato tecnico 10;

uniti al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

3. Possono avvalersi dell'autorizzazione generale i gestori degli impianti e delle attività:

- che rispettino le soglie di consumo o di produzione stabilite dal pertinente Allegato tecnico;
- che rispettino tutte le ulteriori prescrizioni, condizioni e limiti stabiliti dal pertinente Allegato tecnico;

4. Fermo restando quanto stabilito al precedente punto 3 nonché dalla "Nota esplicativa" allegata al presente provvedimento, non possono avvalersi dell'autorizzazione generale i gestori degli impianti e delle attività per le quali ricorrano uno o più dei seguenti casi:

- siano superate le soglie di consumo di solvente stabilite dalla Tabella 1 dell'Allegato III alla Parte quinta del D.L.vo 152/2006;
- si abbia l'emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte quinta del D.L.vo, o

- siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.L.vo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
5. I gestori degli impianti o delle attività in deroga che intendono avvalersi dell'autorizzazione generale, devono presentare preventivamente domanda di adesione all'Amministrazione provinciale. La domanda deve essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo di cui all'Allegato A0 ed indirizzata all'Amministrazione provinciale che può, con provvedimento motivato, negare l'adesione nel caso in cui:
- la domanda non sia compilata in ogni sua parte;
  - non siano rispettati tutti i requisiti e le prescrizioni stabilite dal presente provvedimento;
  - in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale.

La domanda deve essere trasmessa, in copia, a cura del gestore anche al Comune di competenza, al Dipartimento provinciale di Gorizia dell'ARPA ed al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 2 "Isontina".

L'autorizzazione generale acquisisce efficacia qualora, decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, non sia intervenuto un provvedimento motivato di diniego dell'adesione.

6. L'adesione alle autorizzazioni generali adottate col presente provvedimento comporta, per i gestori di impianti esistenti autorizzati con provvedimento emanato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, la decadenza della precedente autorizzazione.
7. L'adesione alle autorizzazioni generali adottate col presente provvedimento comporta, per i gestori di impianti esistenti autorizzati con provvedimenti espressi, regionali o provinciali, la decadenza della precedente autorizzazione.
8. È fatto obbligo ai soggetti che aderiscono alla presente autorizzazione generale di osservare le seguenti prescrizioni:
- i punti di campionamento delle emissioni devono essere resi accessibili e sicuri al personale addetto ai controlli secondo quanto previsto dal paragrafo 6 della norma UNI 10169:2001;
  - per l'individuazione della sezione di controllo ed il posizionamento dei punti d'inserimento delle sonde campionatrici, si adottano le procedure di cui al paragrafo 9 della norma UNI 10169:2001;
9. L'adesione alla presente autorizzazione ha durata pari a 15 anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla Provincia di Gorizia almeno un anno prima della scadenza.
10. La mancata osservanza delle prescrizioni e degli obblighi contenute nel presente provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte quinta del D.L.vo 152/2006.
11. È fatto obbligo al soggetto autorizzato dal presente atto di comunicare alla Provincia di Gorizia ogni modifica che comporti variazioni rispetto a quanto contenuto negli elaborati tecnici allegati alla domanda di adesione, anche relativamente alle sole modalità di esercizio dell'impianto.
12. L'amministrazione provinciale si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare la presente autorizzazione nei casi previsti dalla normativa vigente e/o in ottemperanza a disposizioni normative di eventuale, futura emanazione.

È facoltà dell'Amministrazione Provinciale di richiedere in qualsiasi momento, ai singoli gestori aderenti tutte le informazioni, la documentazione integrativa e gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.

13. In applicazione del D.L.vo 128/2010, all'art. 8 del Decreto dirigenziale prot. n. 33831/07 del 12 dicembre 2007, le parole "entro 45 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2012"
14. La presente autorizzazione di carattere generale viene pubblicata sul sito Internet della Provincia di Gorizia. Copia conforme all'originale del presente provvedimento viene trasmessa al Dipartimento provinciale di Gorizia dell'ARPA ed al Dipartimento di prevenzione dell'A.S.S. n. 2 "Isontina" ed alle Associazioni degli imprenditori operanti sul territorio provinciale.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto.

**Il Dirigente della Direzione  
Sviluppo territoriale e Ambiente**  
dott. ing. Flavio GABRIELCIG